



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI NOVARA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	TUCCILLO	MARIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MINNITI	GIUSEPPE	Relatore
<input type="checkbox"/>	MIETTO	MASSIMO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 519/2015
depositato il 29/12/2015

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320040016137907000 IRPEF-IMPR.SEM. 200
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320040017196988000 REGISTRO 1998
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320050016638567000 I.C.I. 1999
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320060019974321000 IVA-OP.IMPONIB. 2000
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320080017311752000 REGISTRO 2004
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 07376201500001986000 ASSENTE 2011

contro:

AGENTE DI RISCOSSIONE NOVARA EQUITALIA NORD S.P.A.

difeso da:

GIUGLIANO DONATELLA
PIAZZA PAJETTA 4 13100 VERCELLI

proposto dal ricorrente:

difeso da:

NORO STEFANO
VIA ROMA N.26 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 519/2015

UDIENZA DEL

23/05/2016 ore 09:00

N°

293/2016

PRONUNCIATA IL:

20.06.2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

25.11.2016

Il Segretario

Alvando Moro

FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO

Con ricorso, depositato in data 29.12.2015, il Signor [redacted] proponeva opposizione contro Equitalia Nord S.p.A. – Agente della Riscossione per la Provincia di Novara – per **annullamento della Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria** del valore di €87.520,90.

In **LINEA DI FATTO** il ricorrente osservava:

- che nella sua qualità di socio accomandatario della società “[redacted]” era stato dichiarato “fallito” dal Tribunale di Verbania con sentenza n. 42 del 13.10.2005;
- che il fallimento era stato dichiarato chiuso con Decreto del 4 luglio 2012;
- che, in data 20.11.2015, Equitalia Nord S.p.A. comunicava mediante raccomandata A.R. un preavviso di Iscrizione di Ipoteca su immobili di sua proprietà;
- che l’ipoteca deriverebbe dal presunto omesso pagamento, integrale o parziale, di cartelle esattoriali che sarebbero state notificate tra il 2004 e il 2009 e che le stesse erano venute a sua conoscenza solo in base all’esame dell’estratto di ruolo allegato alla Comunicazione sopra indicata;
- che, alla luce delle rilevate circostanze, ricorreva, sia avverso la Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria, per farne dichiarare l’illegittimità, ma soprattutto, ex art. 19, comma 3, terzo periodo, D.Lgs. 546/92, impugnava n. 5 cartelle esattoriali, in quanto atti presupposto, mai notificate alla parte e delle quali solo attraverso la notifica della Comunicazione preventiva di ipoteca si era avuta conoscenza legale.

In **LINEA DI DIRITTO** il ricorrente


eccepiva:

1)-**La carenza di motivazione della Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria.** Ciò, a motivo del fatto che in base alla lettura dell’atto era impossibile conoscere su quali immobili sarebbe stata iscritta ipoteca e quale fosse il valore degli stessi. Infatti, nella “Comunicazione di Iscrizione Ipotecaria” non erano indicati né i beni immobili colpiti dal gravame, né le relative rendite catastali.

2)-**La omessa notifica delle Cartelle Esattoriali, quali atti presupposto della iscrizione ipotecaria.** Precisava al riguardo che le cartelle esattoriali, dalle quali era scaturita la “Comunicazione preventiva di ipoteca”, non erano mai state notificate al ricorrente e che conseguentemente la nullità degli atti presupposto rendeva, quindi, nullo l’atto derivato.

3)-**La omessa notifica dell’intimazione ad adempiere (Avviso di Mora).**

Ciò, avuto riguardo alla circostanza che, in allegato alla “Comunicazione di Iscrizione Ipotecaria” erano indicate le cartelle esattoriali impagate dalle quali



potrebbe derivare la misura cautelare e che leggendo le date delle notifiche era facilmente rilevabile come le stesse fossero state notificate tutte più di 12 mesi prima della data di invio della Comunicazione. E ciò osservando che anche se le notifiche delle cartelle fossero state valide, essendo decorsi i dodici mesi, prima di iscrivere ipoteca, occorre notificare Intimazione di Pagamento (Avviso di Mora) ai sensi dell'art.50 D.P.R. 602/73.

4)-La nullità delle cartelle esattoriali per inesistenza della notifica. Ciò, a motivo del fatto che le cartelle esattoriali impagate non erano mai state notificate al contribuente; forse, anche perchè lo stesso tra il 2005 ed il 2012 era assoggettato a fallimento. A proposito chiedendo che la controparte depositasse le relate di notifica di tutte le cartelle esattoriali impagate, nonchè le stesse cartelle di riferimento.

5)-La nullità delle cartelle esattoriali per prescrizione dei crediti tributari. Ciò, in considerazione del fatto che i crediti tributari contenuti nelle cartelle esattoriali impugate erano tutti prescritti in assenza di insinuazione nel passivo del fallimento. chiedendo, pertanto, che la controparte dimostrasse l'avvenuta insinuazione dei crediti nel passivo del fallimento di _____, senza la quale non vi era interruzione dei termini di prescrizione.

6)-Errato conteggio degli interessi moratori.

Ciò, a motivo del fatto che gli interessi moratori risultavano conteggiati anche nel periodo che andava dalla sentenza dichiarativa di fallimento fino alla chiusura della procedura (13.10.2005 – 04.07.2012), mentre è noto che, ai sensi dell'art. 55 Legge Fallimentare, gli interessi erano sospesi dalla data della dichiarazione di fallimento.


Posto quanto sopra il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata:

- **la nullità** della Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria e
- **la nullità** delle cartelle di pagamento impugnate.

Equitalia Nord Nord S.p.A. – Ufficio della Riscossione di Novara, costituendosi in giudizio in data 22.03.2016, controdeduceva alle argomentazioni esposte nei motivi del ricorso e chiedeva la conferma del proprio operato, attesa la regolarità della procedura messa in atto nella corretta osservanza delle disposizioni regolanti la soggetta materia.

In particolare, per quanto riguardava l'eccezione riguardante la omessa notifica delle cartelle di pagamento e i vizi propri delle cartelle medesime, esprimeva riserva di depositare la documentazione attestante l'avvenuta notifica della cartella di ruolo ritualmente asseverato con le risultanze dei ruoli resi esecutivi e ricevuti in carico per via telematica ex D.M. 321/99 che assumevano rilevanza legale ai fini della prova dell'avvenuta notifica delle cartelle.

In merito alla dedotta illegittimità della Comunicazione Preventiva di Iscrizione



Ipotecaria per carenza di motivazione, osservava che la stessa conteneva “puntuale indicazione della/e cartella/e di pagamento presupposto, ritualmente notificata/e al contribuente: **il carico iscritto a ruolo, notificato e non pagato costituisce, per l'appunto, proprio la motivazione dell'adozione**, da parte dell'Agente della Riscossione, della misura in parola”.

Precisava, pertanto, che “Tanto era necessario e sufficiente indicare”.

Per quanto riguardava, inoltre, la eccepta nullità della Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria per violazione dell'art. 50 del D.P.R. 603/73, precisava che l'iscrizione ipotecaria non era un atto del procedimento di espropriazione forzata e pertanto sottoposta all'obbligo di preventiva notifica dell'intimazione ad adempiere. Equitalia Nord S.p.A. – Ufficio di Riscossione di Novara, a sostegno delle proprie ragioni, richiamava le disposizioni normative regolanti la fattispecie, nonché le numerose sentenze nel frattempo emesse in materia.

Concludeva, pertanto, con la richiesta di rigetto della domanda del ricorrente, perchè assolutamente inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto.

Il ricorrente con memoria illustrativa depositata in data 06.05.2016 insisteva nelle proprie richieste, atteso che dalla controparte non risultava fornita adeguata dimostrazione della fondatezza della pretesa fatta valere nei suoi confronti.

In particolare, sosteneva che in base alla documentazione depositata dalla controparte non risultava fornita la prova di eventuale notifica ed insinuazione del credito nel passivo fallimentare, nonché della prescritta interruzione della prescrizione del credito vantato nei confronti del contribuente.

Precisava, nel merito, che l'eccezione riguardante la prescrizione non si riferiva alla data di formazione del ruolo da parte dell'Ente impositore, ma al periodo tra la data della notifica della cartella (ad opera di Equitalia) e la data di notifica della Comunicazione di Iscrizione Ipotecaria (ad opera di Equitalia), con l'aggiunta dell'eventuale interruzione dei termini per la sopravvenuta insinuazione del credito al passivo fallimentare.

Per quanto riguardava la responsabilità degli atti dovuti nei confronti del debitore, il ricorrente richiamava il contenuto della disposizione dell'art. 39 del D.Lgs. n.112/1999, secondo il quale “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato, in mancanza risponde delle conseguenze della lite”.

Sosteneva, pertanto, che la chiamata in causa era però facoltativa ed, essendosi il Concessionario costituito tardivamente, lo stesso era decaduto da tale possibilità e, quindi, doveva direttamente rispondere delle conseguenze della lite.

All'udienza di trattazione della causa le parti si riportano ai loro scritti difensivi che illustrano oralmente, quindi la controversia passa in decisione.



Il Collegio

OSSERVA

Che il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

Nel merito della questione si ritiene di dover rilevare preliminarmente che, allo stato degli atti, non risulta comprovata la effettiva sussistenza del presupposto in concreto fatto valere a sostegno della pretesa vantata nei confronti del contribuente.

Nella sostanza, la procedura cautelare promossa a carico del medesimo non appare sostenuta da idonea documentazione attestante la effettiva sussistenza del credito vantato nei suoi confronti

Ciò, avuto riguardo alla circostanza che, allo stato degli atti, non risulta adeguatamente dimostrata la regolarità delle azioni a suo tempo promosse a carico del contribuente ai fini della tutela degli interessi dell'Erario.

Per quanto riguarda, in particolare, la procedura cautelare disposta nei confronti del contribuente, appare corretto osservare che in materia di riscossione risulta essere stato dato nuovo impulso attraverso il ricorso a ipoteche e sequestri sin dalla fase successiva al controllo, oltre che mediante anche iscrizioni a ruolo straordinario di imposte, sanzioni e interessi in presenza di accertamenti ancora non definitivi.

Strumenti questi posti a disposizione per evitare che i beni e le disponibilità del contribuente/debitore si disperdano prima dell'avvio della riscossione ordinaria.


Infatti, in caso di mancato pagamento della cartella entro 60 giorni dalla notifica o dell'avviso esecutivo entro 90 giorni dalla notifica, **Equitalia** può iscrivere nei registri immobiliari ipoteca sugli immobili del debitore, al fine di tutelare il credito erariale e garantire l'effettività della riscossione, avendo il diritto di essere soddisfatta nel caso di espropriazione.

Tuttavia, l'ipoteca potrebbe essere dichiarata illegittima per varie ragioni, quali, ad esempio:

- mancato decorso del termine dilatorio di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o di 90 giorni dalla notifica dell'accertamento "esecutivo";
- difetto di motivazione; assenza dell'indicazione del responsabile del procedimento;
- omessa o irrituale notifica della cartella di pagamento/accertamento;
- mancato rispetto dei limiti previsti dalla legge.

In sostanza, occorre verificare se, nella fattispecie, la procedura adottata dalla Società Equitalia ha rispettato questi principi, posto che l'iscrizione d'ipoteca sugli immobili deve ritenersi illegittima se il Concessionario della riscossione non prova di aver notificato regolarmente la cartella di pagamento al debitore.

Il titolo esecutivo, in base al quale l'esattore può procedere all'iscrizione ipotecaria, deve essere infatti, sempre e comunque, portato a conoscenza del debitore nelle forme stabilite dal Codice di Procedura Civile.



In difetto di tale prova l'iscrizione dell'ipoteca non può essere effettuata.

Il giudice non può autorizzare o mantenere l'iscrizione in presenza di una situazione debitoria diversa e di minore consistenza.

Si deve inoltre osservare che, nella sostanza, l'unico presupposto per disporre le diverse misure esecutive e cautelari è il decorso del termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.

Ciò in quanto l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria. In tal senso è la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 571 del 2008.

Ne consegue, allo stato degli atti, non può riconoscersi correttamente promossa l'azione disposta a carico del contribuente senza che sia stata fornita adeguata dimostrazione della notificazione degli atti, a suo tempo, emessi nei suoi confronti.

Nel caso di specie, pertanto, deve riconoscersi corretta l'impugnazione del ricorrente, fondata essenzialmente sulla omessa notifica degli atti presupposto, nonché sull'illegittimo addebito degli interessi moratori nel periodo di vigenza della procedura concorsuale, attesa la rilevata mancata insinuazione del credito nella instaurata procedura fallimentare a suo tempo disposta con sentenza del tribunale di Verbania del 13.05.2005.

Alla luce delle considerazioni che precedono, avuto riguardo alle risultanze in atti, si osserva che, in via definitiva, occorre dichiarare l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, disporre l'annullamento della Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria e delle cartelle di pagamento ad essa collegate.

Attesa la particolarità delle questioni giuridiche trattate, le spese di giudizio si dichiarano interamente compensate tra le parti


PER QUESTI MOTIVI

La Commissione Tributaria Provinciale di Novara – Sezione 1 – all'udienza del 20.06.2016, definitivamente pronunciato:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e delle cartelle di pagamento ad essa collegate;
- spese compensate.

Novara 20.06.2016

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

